Articolo 3

Caratteristiche qualitative

Ai fini della presente decisione si applicano le caratteristiche qualitative definite nell'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 4

Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali definiti nell'articolo 4 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano anche ai fini della presente decisione.

In deroga al primo periodo dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

Le norme di cui all'articolo 5 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.

Articolo 6

Rilevazione di attività e passività

Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34)

CAPO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 7

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell'allegato I.

Articolo 8

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.

Articolo 9

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

- 1. Se non specificato altrimenti nell'allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.
- 2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e ai prezzi medi di mercato.